



La rivalutazione dei beni d'impresa nel Decreto Agosto

📅 07/09/2020 📖 FISCALE

Massimiliano Gazzo
Angela Valente
Alessandro Foti

1. Premessa

Con l'art. 110 del Decreto Agosto¹ ("Decreto") viene prevista, in favore di taluni soggetti, la possibilità di **rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 con effetti anche fiscali** mediante il pagamento di una imposta sostitutiva del 3%.

Rispetto a quanto previsto dalle varie disposizioni normative che hanno disciplinato la rivalutazione dei beni d'impresa nel passato (da ultimo la legge di Bilancio 2020) sono state introdotte talune novità: (i) la rivalutazione può essere **effettuata distintamente per ciascun bene** (e non deve quindi riguardare necessariamente tutti i beni

appartenenti alla stessa categoria con applicazione di un di un unico criterio all'interno della medesima categoria); (ii) il riconoscimento fiscale della rivalutazione avviene mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva "ridotta" del 3% (in luogo delle due aliquote previgenti del 10% e 12%).

Ove compatibili con la disciplina in esame, si rendono applicabili le norme adottate con riferimento a esercizi precedenti in materia di rivalutazione ossia gli artt. 11, 13, 14 e 15 della legge n. 342 del 2000 e dei relativi decreti attuativi (decreti del Ministro delle finanze n. 162 del 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze n. 86 del 2001), nonché dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).

¹ Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (GU n.203 del 14-8-2020 - Suppl. Ordinario n. 30).



2. I soggetti ammessi alla rivalutazione

Il regime di rivalutazione è destinato ai soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio. Trattasi nello specifico dei seguenti soggetti:

- SPA, SAPA,
- SRL,
- Società cooperative e società di mutua assicurazione,
- Società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001,
- Società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003,
- Enti pubblici e privati diversi dalle società,
- Trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Tuttavia, per effetto del richiamo, alle norme adottate con riferimento a esercizi precedenti in materia di rivalutazione in quanto compatibili, e in particolare all'art. 15 della L. 342/2000, dovrebbero poter beneficiare del regime di rivalutazione anche:

- le società di persone commerciali,
- le imprese individuali,
- le SNC, SAS ed equiparate
- gli enti non commerciali residenti e
- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

3. I beni oggetto di rivalutazione

Possono essere rivalutati i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa (cd. immobili merce) anche in deroga alle disposizioni del codice civile e alle norme speciali², che risultano dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019.

Ne deriva che possono essere oggetto di rivalutazione i seguenti beni:

- le **immobilizzazioni materiali**, ammortizzabili o meno (es., terreni, immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
- le **immobilizzazioni immateriali**, costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati (es., diritti di brevetto industriale e diritti d'utilizzazione delle opere dell'ingegno, diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, altri diritti simili) iscritti nell'attivo del bilancio ovvero, ancorché non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, che siano ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- le **partecipazioni** in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del c.c., sempreché le stesse costituiscano immobilizzazioni finanziarie.

² La norma dispone che la rivalutazione avvenga anche in deroga ai vincoli giuridici disposti dall'articolo 2426 del codice civile e da altre disposizioni normative. Come noto, tali vincoli sono posti al fine di evitare che gli amministratori perseguano comportamenti opportunistici, volti ad accrescere o ridurre il patrimonio aziendale rispetto al valore che risulterebbe dall'applicazione di principi di valutazione convenzionalmente accettati, utilizzati per conferire omogeneità alle determinazioni quantitative d'azienda. Si rammenta che l'art. 1, comma 1070 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) ha novellato il decreto legislativo n. 38 del 2005 introducendo l'art. 2-bis, in base al quale i soggetti che in precedenza erano obbligatoriamente tenuti ad applicare, nella redazione dei propri bilanci, i principi contabili internazionali possono applicare tali principi in via facoltativa se non hanno titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Inoltre, in base al successivo comma 1071, detta facoltà decorre dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2018. Per i soggetti che avessero esercitato detta opzione, tra i quali anche banche e altri intermediari vigilati, la possibilità di rivalutare i propri attivi sarebbe effettuata in deroga, oltre che all'articolo 2426 del codice civile, anche alla legislazione speciale in materia di redazione del bilancio.

Va osservato che alla luce delle precedenti leggi di rivalutazione è stato affermato che non dovrebbero sussistere dubbi in ordine alla possibilità di rivalutare anche le azioni di risparmio e privilegiate e le partecipazioni che di per sé non danno luogo ad una posizione di controllo a norma dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ma ad una influenza dominante sulla società partecipata in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Parimenti dovrebbero potersi considerare rivalutabili i beni strumentali ad uso promiscuo e i beni completamente ammortizzati, e i beni in costruzione per la parte capitalizzata e iscritta in contabilità.

Rimarrebbero dunque esclusi dalla rivalutazione:

- i beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa; l'avviamento; i costi pluriennali;
- i beni monetari (denaro, crediti, obbligazioni, comprese quelle convertibili, ecc.);
- le partecipazioni che non siano di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del c.c. e le partecipazioni che, sebbene considerate di controllo o collegate ai sensi di tale articolo non costituiscono, tuttavia, immobilizzazioni.

La rivalutazione *de qua* (i) deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (per i soggetti con anno di imposta coincidente con l'anno solare, durante l'esercizio 2020); (ii) può essere effettuata distintamente per ciascun bene; (iii) deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Metodi di rivalutazione

I beni possono essere rivalutati secondo le seguenti metodologie:

- 1) rivalutazione del solo costo storico;
- 2) riduzione del fondo di ammortamento;
- 3) rivalutazione del costo storico e del relativo fondo di ammortamento.

4. Imposta sostitutiva

Il **maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni** può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del **3 per cento** per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

La norma prevede che il **saldo attivo** della rivalutazione (vale a dire la rilevazione contabile nel passivo dello stato patrimoniale della contropartita del maggior valore attribuito ai beni rivalutati nell'attivo dello stato patrimoniale) può anch'esso essere affrancato ai fini fiscali, in tutto o in parte, con l'applicazione e il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del **10 per cento**, da versare con le modalità indicate infra.

Versamento dell'imposta sostitutiva

È prevista la possibilità di versare le imposte sostitutive in un **massimo di tre rate di pari importo**:

- la **prima rata** ha scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita,
- le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Ad esempio, se la rivalutazione è effettuata sui valori risultanti dal bilancio al 31.12.2020, il versamento

delle tre rate dell'imposta sostitutiva dovrà essere eseguito entro:

- il 30.06.2021 per la prima rata;
- il 30.06.2022 per la seconda rata;
- il 30.06.2023 per la terza rata.

Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 241 del 1997 (articoli dal 17 al 23).

5. Riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti

I maggiori valori assoggettati all'imposta sostitutiva sono riconosciuti ai fini fiscali a partire dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 se la rivalutazione è eseguita nel corso del 2020). Pertanto, in caso di rivalutazione rilevante ai fini fiscali, i maggiori valori attribuiti ai beni assumono rilevanza ai fini:

- della deducibilità degli ammortamenti;
- della determinazione del plafond delle spese di manutenzione di cui all'art. 102 co. 6 del TUIR;
- della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della L. 724/94.

Nel caso si optasse solo per la rivalutazione civilistica, i maggiori

valori iscritti nell'attivo non riconosciuti ai fini fiscali determineranno delle differenze permanenti tra i valori civilistici e quelli fiscali. Pertanto sarà necessario iscrivere le relative imposte anticipate.

Cessione dei beni rivalutati

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore è previsto che ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si avrà riguardo al costo del bene prima della rivalutazione se la cessione/assegnazione avviene prima del quarto esercizio successivo a quello in cui è eseguita la rivalutazione (quindi dal 2024).

6. Regime fiscale del saldo attivo di rivalutazione

Il saldo attivo di rivalutazione costituisce una **riserva in sospensione d'imposta** per le imprese in contabilità ordinaria soggetta a tassazione solo in caso di distribuzione della riserva stessa ai soci.

Tale riserva potrà essere "liberata" dal regime di sospensione d'imposta mediante il versamento dell'imposta sostitutiva del 10%.



Massimiliano Gazzo
PARTNER

 m.gazzo@dejalex.com
 +39 02 72554.1
 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Angela Valente
ASSOCIATE

 a.valente@dejalex.com
 +39 02 72554.1
 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Alessandro Foti
ASSOCIATE

 a.foti@dejalex.com
 +39 02 72554.1
 Via San Paolo 7
20121 - Milano

MILANO
Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA
Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES
Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW
Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com